

provvedute dalla Fabbrica del Partito per rivenderle al minuto, esser venduta altra qualità di Candele, che quelle della Fabbrica suddetta, sotto le pene cominate dalle Leggi, restando alle altre Botteghe, non provvedute dalla Fabbrica, la libertà di vender quelle sole Candele fabbricate fuori di Venezia, che avranno pagato il Dazio d'ingresso, restando soggetti li padroni di esse Botteghe non provvedute dalla Fabbrica del Partito, a perdere irremissibilmente le Candele d'altra sorte, ed in particolar quelle d'essa Fabbrica, che ardissero di tenere, o vendere nelle medesime, come pure a tutte quelle altre pene cominate dalle Leggi in proposito di contrabbandi, ad arbitrio della Congregazione Delegata a misura della gravità della trasgressione.

Oltre le libre 5000. settimanali sopraindicate, sarà mio obbligo immancabile il ridurre in Candele tutto il Sevo, che mi riuscisse di raccogliere, o acquistare, e di settimanalmente somministrare, previo il pagamento a pronti contanti, del stabilito prezzo alle sole Botteghe scelte dalla Congregazione, tutta quella maggior quantità di Candele che fabbricassi, o acquistassi, eccettuato il deposito di libre 20,000., che dovrà restar nella Fabbrica per gl'oggetti, che qui sotto saranno enunziati, obbligandomi di non vendere ad altri, o distraerne in al-